SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antonio Abate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sant'Antonio Abate (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Napoli;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Sant'Antonio Abate, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Sant'Antonio Abate, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva,

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Antonio Abate è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Giovanni Cirillo, vice prefetto ispettore aggiunto;

dott.ssa Maria Assunta Falco, vice prefetto ispettore aggiunto;

dott. Augusto Polito, direttore di sezione di ragioneria.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Antonio Abate (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata.

Invero, il prefetto di Napoli, con rapporto del 12 agosto 1993, ha evidenziato che risultano collegamenti, diretti ed indiretti, di alcuni amministratori con la criminalità organizzata locale, che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Sant'Antonio Abate.

In particolare, il comune di Sant'Antonio Abate è da tempo interessato dalla presenza di due gruppi camorristici — Rosanova-Abbagnale e Alfieri-Loreto-Galasso — che si contendono il predominio sul territorio e che ha dato luogo ad una lunga serie di fatti delittuosi.

La predetta presenza criminale, ampiamente diffusa e favorita da una fitta rete di legami e di connivenze che si snodano a tutti i livelli, ha inciso ed incide tuttora sulla stessa rappresentanza politica del comune, punto di convergenza di tutti gli interessi locali e delle stesse risorse economiche, che a quel territorio fanno capo.

L'interessamento della camorra alla politica locale e la pressante incidenza operata sulle compagini amministrative che si sono succedute nel tempo, sono già emersi chiaramente in occasione dell'omicidio del consigliere comunale Diodato D'Auria, in data 23 settembre 1988.

Le indagini esperite dai competenti organi sul suddetto omicidio hanno permesso di accreditare lo stretto rapporto di collusione esistente tra alcuni amministratori locali e gli ambienti della criminalità organizzata, la cui cruenta lotta, che fino a quel momento sembrava combattersi con le contrapposte posizioni camorristiche, si era riprodotta in modo speculare nell'ambito politico, per l'appoggio rispettivamente dato ai due schieramenti politici.

La vicenda criminosa risulta mirata a difendere le posizioni di potere acquisite, necessarie per gestire l'enorme flusso di denaro che l'ente locale riceve per la realizzazione di lavori pubblici.

Anche l'esito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, svoltesi secondo la disciplina recata dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, ha riconfermato la presenza di inquietanti esponenti delle passate amministrazioni.

In particolare, continua a mantenere il proprio ruolo predominante Giuseppe D'Antuono, eletto alla carica di sindaco il 20 giugno 1993, a seguito del ballottaggio tra il medesimo ed il candidato della lista contrapposta.

La figura del D'Antuono, già sindaco di S. Antonio Abate fino al 1988, indicato come il gestore unico e spregiudicato di appalti, assunzioni, forniture, finanziamenti e quant'altro strutturalmente finalizzato al conseguimento di illeciti profitti ed alla conservazione del potere in tal modo accresciuto, risulta inserita nel citato scontro tra i clan camorristici che si sono contesi il predominio sul comune di Sant'Antonio Abate.

Il sistema di gestione clientelare del denaro pubblico, già appurato a seguito di indagini svolte dai competenti organi in ordine alle vicende di quegli anni, si appalesa, pertanto, perpetuato in conseguenza della rinnovata presenza, a capo dell'ente, dello stesso amministratore che ne era stato il principale artefice.

La stessa campagna elettorale svolta dal neo-eletto sindaco risulta inquinata dal sostegno ricevuto dal latitante Catello Fontanella, ritenuto uno degli autori dell'omicidio di Diodato D'Auria, nonché da pressioni e minacce operate da personaggi della malavita organizzata sui sostenitori del candidato della lista contrapposta.

La penetrante ingerenza della criminalità organizzata nell'amministrazione del comune di Sant'Antonio Abate si sarebbe manifestata anche nella scelta dei componenti l'organo esecutivo.

Infatti, il sodalizio criminale, in cambio di voti, fatti confluire sulla lista facente capo a D'Antuono, avrebbe chiesto una rapida composizione dell'esecutivo e la nomina di due assessori di sua fiducia.

A carico di Giuseppe D'Antuono risultano, inoltre, pendenti due procedimenti penali, uno per abuso d'ufficio continuato in concorso e l'altro per false dichiarazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria; nei confronti del medesimo è stata richiesta, altresì, dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni cinque, nonché, la confisca, previo sequestro, dei beni in disponibilità dello stesso D'Antuono e della moglie.

Il grado di condizionamento del consiglio comunale di Sant'Antonio Abate, recentemente eletto, emerge chiaramente dalle vicende registrate nel corso delle assemblee tenutesi in data 5 luglio e 4 agosto 1993, aventi per oggetto «esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale».

In ambedue le circostanze, la maggioranza che sostiene il sindaco, dopo un ampio e vivace dibattito, ha votato a favore della convalida di Giuseppe D'Antuono alla carica di primo cittadino, anche se il comune di Sant'Antonio Abate risulta costituito parte civile nel procedimento penale n. 1194/92-G.P., nel quale è imputato per i reati di cui agli articoli 110, 81, 323 cpv. c.p. lo sesso sindaco D'Antuono.

L'esecutività della relativa delibera è stata sospesa dal comitato regionale di controllo, che ha richiesto chiarimenti in ordine alla sussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilitàpreviste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

Emblematico del clima intimidatorio in cui si svolge la vita politico-amministrativa di quel comune è quanto è emerso nel corso della citata seduta consiliare del 5 luglio 1993, ove sono state registrate ingiustificate intemperanze del pubblico, che contrastava pesantemente ogni intervento tentato da esponenti dell'opposizione, impedendo di fatto l'esercizio del diritto al dibattito democratico, senza che il sindaco o il consigliere anziano, presidente della seduta, abbiano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine presenti in sala.

Anche la prima seduta del civico consesso conferma, pertanto, lo stato di particolare impedimento all'esercizio dei diritti fondamentali, già registrato nella campagna elettorale, che determina gravi e crescenti segnali di sfiducia nelle istituzioni.

Inoltre, la richiesta della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, avanzata nei confronti del neo sindaco, ha creato grave allarme nella popolazione, che teme pregiudizio per la presenza nell'amministrazione comunale di un personaggio coinvolto in gravi vicende giudiziarie.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Sant'Antonio Abate, la cui libera determinazione risulta compromessa perché contigua agli interessi delle locali organizzazioni criminose, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento dei fini estranei al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto, emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato, mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Sant'Antonio Abate, caratterizzata da costanti collegamenti, diretti ed indiretti, tra amministratori e criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antonio Abate, con la citata relazione e, nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessità richiesti dalla legge, ne ha disposto la sospensione con decreto datato 17 agosto 1993.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antonio Abate (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 26 agosto 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A4962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Aci Catena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 28 giugno 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Aci Catena (Catania) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Salvatore Raciti, dalla dott.ssa Anna Maria Polimeni e dal dott. Claudio Sammartino;

Considerato che il dott. Salvatore Raciti non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore D'Urso è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Aci Catena (Catania), in sostituzione del dott. Salvatore Raciti.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A4963

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 7 giugno 1993.

Determinazione delle caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», con particolare riferimento all'art. 7, comma 4, il quale dispone che il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità di uso di dette divise;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della predetta legge 15 dicembre 1990, n. 395, il Corpo di polizia penitenziaria, ferme restando le proprie attribuzioni, fa parte delle forze di polizia;

Ritenuto che la materia delle divise uniformi debba essere disciplinata tenendo conto che il Corpo di polizia penitenziaria fa parte delle forze di polizia, è composto da personale maschile e femminile suddiviso nei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli agenti e degli assistenti, e può svolgere attività sportiva e costituire una propria banda musicale;

Considerata l'opportunità di stabilire anche i tempi di durata degli effetti di vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1992 registro n. 20 Giustizia, foglio n. 157, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 20 giugno 1992, con il quale sono state identificate le caratteristiche degli alamari da apporre sui baveri delle giacche o delle camicie delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;

Decreta:

In attuazione del comma 4 dell'art. 7 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso sono determinate secondo le norme seguenti.

Parte prima

UNIFORMI DEL PERSONALE

TITOLO I

UNIFORMI DEL PERSONALE MASCHILE

Capo I

UNIFORME ORDINARIA

Art. 1.

Tipi di uniforme

1. L'uniforme ordinaria è distinta in uniforme ordinaria invernale (O.I.) e in uniforme ordinaria estiva (O.E.).

Art. 2.

Uniforme ordinaria invernale

1. L'uniforme ordinaria invernale (O.I.) è costituita dai seguenti capi:

a) berretto rigido blu di tessuto cordellino con fascia millerighe blu con bordi azzurri;

b) giacca e pantaloni blu di tessuto cordellino;

c) camicia celeste con maniche lunghe;

d) cravatta blu;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

f) calze lunghe blu;

g) scarpe basse nere;

h) guanti neri di pelle;

i) impermeabile blu con termofodera.

Art. 3.

Uniforme ordinaria estiva

1. L'uniforme ordinaria estiva (O.E.) è costituita dai seguenti capi:

a) berretto rigido blu di tessuto fresco lana con fascia millerighe blu con bordi azzurri;

b) giacca e pantaloni blu di tessuto fresco lana;

c) camicia celeste con maniche lunghe;

d) cravatta blu;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

f) calze lunghe blu;

g) scarpe basse nere.

Capo II

UNIFORMI DI SERVIZIO

Art. 4.

Tipi di uniforme

1. Le uniformi di servizio sono distinte in uniforme di servizio invernale (S.I.1), di servizio estivo (S.E.1), di servizio armato invernale (S.A.I.2), di servizio armato estivo (S.A.E.2), di servizio armato invernale per servizi di rappresentanza e d'onore (S.A.I.3) e di servizio armato estivo per servizi di rappresentanza e d'onore (S.A.E.3).

Art. 5.

Uniforme di servizio invernale

1. L'uniforme di servizio invernale (S.I.1) è costituita dai seguenti capi:

a) basco di panno azzurro;

b) giacca e pantaloni blu di tessuto cordellino;

c) camicia celeste con maniche lunghe;

d) cravatta blu;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

f) calze lunghe blu;

g) scarpe alte nere;

h) guanti neri di pelle;

i) impermeabile blu con termofodera.

2. Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia e della cravatta può essere indossato il maglione blu a collo alto.

3. In caso di particolari condizioni climatiche può essere disposto l'uso della giacca a vento blu e del passamontagna blu.

Art. 6.

Uniforme di servizio estiva

1. L'uniforme di servizio estiva (S.E.1) è costituita dai seguenti capi:

a) basco di panno azzurro;

b) giacca e pantaloni blu di tessuto fresco lana;

c) camicia celeste con maniche lunghe;

d) cravatta blu;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

f) calze lunghe blu;

g) scarpe basse nere

2. L'uniforme di servizio estiva può essere indossata in forma ridotta sostituendo la giacca, la camicia celeste e la cravatta con la camicia a maniche corte con pettorina e spalline; sulle spalline vanno poste le insegne delle qualifiche.

3. In caso di particolari condizioni climatiche può essere disposto l'uso del farsetto blu di lana.

Art. 7.

Uniforme di servizio armato invernale

1. L'uniforme di servizio armato invernale (S A I 2) è costituita dai seguenti capi:

a) basco di panno azzurro,

b) giacca e pantaloni blu di tessuto cordellino;

c) maglione blu a collo alto;

d) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

e) calze lunghe blu;

f) scarpe alte nere;

g) impermeabile blu con termofodera,

h) fondina;

i) guanti neri di pelle.

2. Per particolari esigenze di servizio in luogo del maglione possono essere indossate la camicia e la cravatta.

3. Può essere disposto l'uso della tuta di servizio, degli stivaletti anfibi e della giacca a vento.

4. Può essere autorizzato l'uso dei guanti blu di lana e del passamontagna blu.

Art. 8.

Uniforme di servizio armato estiva

1. L'uniforme di servizio armato estiva (S A E.2) è costituita dai seguenti capi:

a) basco di panno azzurro;

b) pantaloni blu di tessuto fresco lana;

c) camicia celeste con maniche corte, pettorina e spalline; sulle spalline vanno poste le insegne delle qualifiche;

d) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo,

e) calze lunghe blu;

f) scarpe alte nere.

g) fondina.

2. Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia a maniche corte possono essere indossate la giacca, la camicia con maniche lunghe e la cravatta.

3. Può essere disposto l'uso del farsetto blu di lana e nelle ore notturne, in caso di bassa temperatura, l'uso della giacca a vento.

Art. 9.

Uniforme di servizio armato invernale per servizi di rappresentanza e d'onore

1. L'uniforme di servizio armato invernale per servizi di rappresentanza e d'onore (S.A I.3) è costituita dai seguenti capi:

a) basco di panno azzurro;

b) giacca e pantaloni blu di tessuto cordellino,

c) camicia celeste con maniche lunghe;

d) cravatta blu;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo,

f) calze lunghe blu;

g) guanti bianchi di filo;

h) scarpe alte nere;

i) cinturone bianco senza spallaccio e senza fondina,

l) cavigliere bianche;

m) impermeabile blu con termofodera.

2. Quando disposto, l'uniforme può essere indossata senza impermeabile.

3. Sull'uniforme vanno poste le decorazioni quando l'uniforme è indossata senza impermeabile

4. Gli ispettori e i sovrintendenti capi portano la sciabola con pendagli e dragone.

Art. 10.

Uniforme di servizio armato estiva per servizi di rappresentanza e d'onore

1. L'uniforme di servizio armato estiva per servizi di rappresentanza e d'onore (S.A.E.3) è costituita dai seguenti capi:

a) basco di panno azzurro;

b) giacca e pantaloni blu di tessuto fresco lana;

c) camicia celeste con maniche lunghe;

d) cravatta blu;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

f) calze lunghe blu;

g) scarpe alte nere;

h) cinturone bianco senza spallaccio e senza fondina;

i) cavigliere bianche;

l) guanti bianchi di filo.

2. Sull'uniforme vanno poste le decorazioni.

3. Gli ispettori e i sovrintendenti capi portano la sciabola con pendagli e dragone.

Capo III

GRANDE UNIFORME

Art. 11.

Grande uniforme invernale

1. La grande uniforme invernale (G.U.I.) è costituita dall'uniforme ordinaria invernale con l'aggiunta:

a) della sciabola, per gli ispettori e i sovrintendenti capi;

b) delle decorazioni.

2. Le decorazioni vanno poste sull'uniforme quando nella circostanza è previsto l'uso soltanto temporaneo dell'impermeabile.

Art. 12.

Grande uniforme estiva

1. La grande uniforme estiva (G.U.E.) è costituita dall'uniforme ordinaria estiva con l'aggiunta:

a) della sciabola, per gli ispettori e i sovrintendenti capi;

b) delle decorazioni;

c) dei guanti neri di pelle.

TITOLO II

UNIFORMI DEL PERSONALE FEMMINILE

Capo I

UNIFORME ORDINARIA

Art. 13.

Tipi di uniforme

1. L'uniforme ordinaria è distinta in uniforme ordinaria invernale (O.I.) e in uniforme ordinaria estiva (O.E).

Art. 14.

Uniforme ordinaria invernale

1. L'uniforme ordinaria invernale (O.I.) è costituita dai seguenti capi:

a) berretto rigido blu di tessuto cordellino con fascia millerighe blu con bordi azzurri;

b) giacca e gonna blu di tessuto di cordellino;

c) camicia celeste con maniche lunghe;

d) cravatta blu;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

f) calze collants in colore naturale;

g) scarpe nere;

h) guanti neri di pelle;

i) impermeabile blu con termofodera.

Art. 15

Uniforme ordinaria estiva

1. L'uniforme ordinaria estiva (O.E.) è costituita dai seguenti capi:

a) berretto rigido blu di tessuto cordellino con fascia millerighe blu con bordi azzurri;

b) giacca e pantaloni blu di tessuto fresco lana;

c) camicia celeste con maniche lunghe;

d) cravatta blu;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

f) scarpe nere.

Capo II

UNIFORMI DI SERVIZIO

Art. 16.

Tipi di uniforme

1. Le uniformi di servizio sono distinte in uniforme di servizio invernale (S.I.1), di servizio estivo (S.E.1), di servizio armato invernale (S.A.I.2), di servizio armato estivo (S.A.E.2), di servizio armato invernale per servizi di rappresentanza e d'onore (S.A.I.3) e di servizio armato estivo per servizi di rappresentanza e d'onore (S.A.E.3).

Art. 17.

Uniforme di servizio invernale

1. L'uniforme di servizio invernale (S.I.1) è costituita dai seguenti capi:

a) basco di panno azzurro;

b) giacca e pantaloni blu di tessuto cordellino;

c) camicia celeste con maniche lunghe;

d) cravatta blu;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

f) calze collants in colore naturale;

g) scarpe nere;

h) guanti neri di pelle;

i) impermeabile blu con termofodera.

2. Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia e della cravatta può essere indossato il maglione blu a collo alto.

3. In caso di particolari condizioni climatiche può essere disposto l'uso della giacca a vento blu e del passamontagna blu.

4. In alternativa alle calze collants possono essere indossate le calze lunghe blu.

Art. 18.

Uniforme di servizio estiva

1. L'uniforme di servizio estiva (S.E.1) è costituita dai seguenti capi:

a) basco di panno azzurro;

b) giacca e pantaloni blu di tessuto fresco lana;

c) camicia celeste con maniche lunghe;

d) cravatta blu;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

f) scarpe nere.

2. L'uniforme di servizio estiva può essere indossata in forma ridotta sostituendo la giacca, la camicia e la cravatta con la camicia celeste a maniche corte con spalline; sulle spalline vanno poste le insegne delle qualifiche.

3. In caso di particolari condizioni climatiche può essere disposto l'uso del farsetto blu di lana.

Art. 19.

Uniforme di servizio armato invernale

1. L'uniforme di servizio armato invernale (S.A.I.2) è costituita dai seguenti capi:

a) basco di panno azzurro;

b) giacca e pantalòni blu di tessuto cordellino;

c) maglione blu a collo alto;

d) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

e) calze collants in colore naturale;

f) scarpe alte nere;

g) impermeabile blu con termofodera;

h) fondina;

i) guanti neri di pelle.

2. Per particolari esigenze di servizio in luogo del maglione possono essere indossate la camicia e la cravatta.

3. Può essere disposto l'uso della tuta di servizio, degli stivaletti anfibi e della giacca a vento.

4. Può essere autorizzato l'uso dei guanti blu di lana e del passamontagna blu.

Art. 20.

Uniforme di servizio armato estiva

1. L'uniforme di servizio armato estiva (S.A.E.2) è costituita dai seguenti capi:

a) basco di panno azzurro;

b) pantaloni blu di tessuto fresco lana;

c) camicia celeste con maniche corte e spalline; sulle spalline vanno poste le insegne delle qualifiche;

d) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

e) scarpe alte nere;

f) fondina.

2. Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia a maniche corte possono essere indossate la giacca, la camicia con maniche lunghe e la cravatta.

3. Può essere disposto l'uso del farsetto blu di lana e nelle ore notturne, in caso di bassa temperatura, l'uso della giacca a vento.

Art. 21.

Uniforme di servizio armato invernale per servizi di rappresentanza e d'onore

1. L'uniforme di servizio armato invernale per servizi di rappresentanza e d'onore (S.A.I.3) è costituita dai seguenti capi:

a) basco di panno azzurro;

b) giacca e gonna blu di tessuto cordellino;

c) camicia celeste con maniche lunghe;

d) cravatta blu;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

f) calze collants in colore naturale;

g) guanti di filo bianco;

h) scarpe alte nere;

i) cinturone bianco senza spallaccio e senza fondina;

l) impermeabile blu con termofodera.

2. Quando disposto, l'uniforme può essere indossata senza impermeabile.

3. Sull'uniforme vanno poste le decorazioni quando l'uniforme è indossata senza impermeabile.

4. Gli ispettori e i sovrintendenti capi portano la sciabola con pendagli e dragone.

Art. 22.

Uniforme di servizio armato estiva per servizi di rappresentanza e d'onore

1. L'uniforme di servizio armato estiva per servizi di rappresentanza e d'onore (S.A.E.3) è costituita dai seguenti capi:

a) basco di panno azzurro;

b) giacca e gonna blu di tessuto fresco lana;

c) camicia celeste con maniche lunghe;

d) cravatta blu;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

f) guanti bianchi di filo;

g) scarpe alte nere;

h) cinturone bianco senza spallaccio e senza fondina.

2. Sull'uniforme vanno poste le decorazioni.

3. Gli ispettori e i sovrintendenti capi portano la sciabola con pendagli e dragone.

Capo III

GRANDE UNIFORME

Art. 23.

Grande uniforme invernale

1. La grande uniforme invernale (G.U.I.) è costituita dall'uniforme ordinaria invernale con l'aggiunta:

a) della sciabola, per gli ispettori e i sovrintendenti capi;

b) delle decorazioni.

2. Le decorazioni vanno poste sull'uniforme quando nella circostanza è previsto l'uso soltanto temporaneo dell'impermeabile.

Art. 24.

Grande uniforme estiva

1. La grande uniforme estiva (G.U.E.) è costituita dall'uniforme ordinaria estiva con l'aggiunta:

a) della sciabola con pendagli e dragone, per gli ispettori e per i sovrintendenti capi;

b) delle decorazioni;

c) dei guanti neri di pelle.

TITOLO III

UNIFORMI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO NAVALE

Capo I

UNIFORME ORDINARIA

Art. 25.

Tipi di uniforme ordinaria

1. L'uniforme ordinaria è distinta in uniforme ordinaria invernale (O.I.) e in uniforme ordinaria estiva (O.E).

Art. 26.

Uniforme ordinaria invernale

1. L'uniforme ordinaria invernale (O.I.) è costituita dai seguenti capi:

a) berretto rigido bianco, con fascia millerighe blu con bordi azzurri;

b) giacca a doppio petto e pantaloni blu di tessuto cordellino:

c) camicia bianca con maniche lunghe;

d) cravatta blu;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

f) calze lunghe blu;

g) scarpe basse nere;

h) guanti neri di pelle;

i) impermeabile blu con termofodera.

2. Può essere indossato il farsetto blu di lana.

3. In navigazione può essere indossato il giubbotto impermeabile in sostituzione dell'impermeabile.

4. In luogo dei pantaloni il personale femminile indossa la gonna.

Art. 27.

Uniforme ordinaria estiva

1. L'uniforme ordinaria estiva (O.E.) è costituita dai seguenti capi:

a) berretto rigido bianco, con fascia millerighe blu con bordi azzurri;

b) giacca a doppio petto e pantaloni blu di tessuto fresco lana;

c) camicia bianca con maniche lunghe;

d) cravatta blu;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

f) calze lunghe blu;

g) scarpe basse nere.

3. In navigazione può essere indossato il giubbotto.

4. In luogo dei pantaloni il personale femminile indossa la gonna.

Capo II

UNIFORMI DI SERVIZIO

Art. 28.

Tipi di uniforme

1. Le uniformi di servizio sono distinte in uniforme di servizio invernale (S.I.) ed in uniforme di servizio estiva (S.E.).

Art. 29

Uniforme di servizio invernale

1. L'uniforme di servizio invernale (S.I.) è costituita dai seguenti capi:

a) berretto rigido bianco, con fascia millerighe blu con bordi azzurri;

b) maglione a collo alto blu,

c) giacca a vento impermeabile blu;

d) pantaloni blu di panno;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

f) calze lunghe blu,

g) scarpe alte nere,

h) guanti blu di lana

2. In navigazione possono essere indossati il berretto da navigazione blu, il giubbotto e i calzoni impermeabili o il solo giubbotto.

3. A bordo possono essere calzati le scarpe antisdrucciolevoli o gli stivaletti di gomma

Art. 30

Uniforme di servizio estiva

1. L'uniforme di servizio estiva (S.E.) è costituita dai seguenti capi:

a) berretto rigido bianco, con fascia millerighe blu con bordi azzurri;

b) camicia blu con maniche corte, pettorina e spalline: sulle spalline vanno poste le insegne delle qualifiche;

c) pantaloni blu di tessuto fresco lana;

d) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo,

e) calze lunghe blu,

f) scarpe alte nere

2 In navigazione possono essere indossati il berretto da navigazione bianco, il giubbotto e i calzoni impermeabili o il solo giubbotto

3. A bordo possono essere indossati i calzoni corti blu

4. A bordo possono essere calzati le scarpe antisdrucciolevoli o gli stivaletti di gomma

Capo III

UNIFORMI DA LAVORO

Art. 31.

Tipi di uniforme

1 Le uniformi da lavoro sono distinte in uniforme da lavoro invernale (L.I.) ed in uniforme da lavoro estiva (L.E.)

Art. 32

Uniforme da lavoro invernale

1. L'uniforme da lavoro invernale (L.I.) è costituita dai seguenti capi:

a) berretto blu di panno con visiera lunga,

b) maglione blu a collo alto,

c) tuta blu,

d) calze lunghe blu,

e) scarpe alte nere.

2. A bordo possono essere calzate le scarpe antisdrucciolevoli o gli stivaletti di gomma

Art. 33.

Uniforme da lavoro estiva

1. L'uniforme da lavoro estiva (L.E.) è costituita dai seguenti capi:

a) berretto blu di panno con visiera lunga,

b) maglietta bianca con maniche corte;

c) tuta blu,

d) calze corte blu,

e) scarpe alte nere.

2. A bordo possono essere calzate le scarpe antisdrucciolevoli o gli stivaletti di gomma.

Capo IV

RICHIAMO

Art. 34.

Altre uniformi

1. Il personale del servizio navale è tenuto ad indossare, quando disposto, le altre uniformi previste dal presente decreto.

TITOLO IV

UNIFORMI DEL PERSONALE MOTOCICLISTA

Capo I

UNIFORMI DI SERVIZIO

Art. 35.

Uniforme di servizio invernale

1 L'uniforme di servizio invernale (S.I.) è costituita dai seguenti capi:

a) casco integrale bianco,

b) giacca blu di tessuto cordellino,

c) maglione a collo alto,

d) pantaloni blu con gambali di tessuto cordellino;

e) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

f) calze lunghe blu;

g) stivali neri,

h) cinturone con fondina.

2. Può essere indossato il giaccone nero di pelle.

3. All'occorrenza possono essere indossati i seguenti capi:

a) guanti da motociclista,

b) occhiali da motociclista;

c) cintura addominale elastica,

d) manicotti rifrangenti;

e) combinazione impermeabile.

Art. 36.

Uniforme di servizio estiva

1. L'uniforme di servizio estiva (S.E.) è costituita dai seguenti capi:

a) casco integrale bianco;

b) giacca blu di tessuto fresco lana;

c) cravatta blu;

d) pantaloni blu di tessuto fresco lana con gambale;

e) camicia celeste con maniche lunghe;

f) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

g) calze lunghe blu,

h) stivali neri.

2. Può essere disposto l'uso della camicia blu con maniche corte, pettorina e spalline; sulle spalline vanno poste le insegne delle qualifiche.

3. In caso di cattivo tempo, di bassa temperatura o nelle ore notturne, può essere indossata la giacca a vento o la combinazione impermeabile.

4. All'occorrenza possono essere indossati i seguenti capi:

a) guanti da motociclista;

b) occhiali da motociclista,

c) cintura addominale elastica;

d) manicotti rifrangenti.

Capo II

RICHIAMO

Art. 37.

Altre uniformi

1. Il personale motociclista è tenuto ad indossare, quando disposto, le altre uniformi previste dal presente decreto.

TITOLO V

UNIFORMI DEGLI ALLIEVI

Capo I

UNIFORME ORDINARIA

Art. 38.

Tipo di uniforme

1. Le uniformi degli allievi sono identiche a quelle previste per gli agenti con l'aggiunta della uniforme scolastica, invernale ed estiva, di cui agli articoli seguenti.

Art. 39

Uniforme scolastica invernale

1. L'uniforme scolastica invernale (Sc.I.) è costituita dai seguenti capi:

a) basco di panno azzurro,

b) pantaloni blu di tessuto cordellino;

c) camicia blu con maniche lunghe;

d) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

e) farsetto blu di lana;

f) calze lunghe blu,

g) scarpe alte nere

2. Può essere indossata la giacca a vento.

3. In addestramento viene indossata la tuta di servizio con il maglione blu a collo alto.

Art. 40.

Uniforme scolastica estiva

1. L'uniforme scolastica estiva (Sc.E.) è costituita dai seguenti capi:

a) basco di panno azzurro;

b) camicia blu con maniche corte, pettorina e spalline;

c) pantaloni blu di tessuto fresco lana;

d) cintura blu di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;

e) calze lunghe blu;

f) scarpe alte nere.

2. Può essere indossato il farsetto blu di lana.

Capo II

UNIFORME GINNICA

Art. 41.

Descrizione

1. L'uniforme ginnica (Gi.) è costituita dai seguenti capi:

a) maglietta bianca con maniche corte;

b) pantaloni corti blu;

c) calze corte bianche di lana;

d) scarpe basse di gomma;

e) tuta ginnica blu.

TITOLO VI

UNIFORME DEI GRUPPI SPORTIVI

Capo I

UNIFORME ORDINARIA

Art. 42.

Tipo di uniforme invernale

1. Oltre alle uniformi previste, a seconda della circostanza e su determinazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, gli appartenenti ai gruppi sportivi del Corpo possono indossare la specifica uniforme costituita dai seguenti capi:

a) giacca in panno 100% lana di colore blu scuro, con logo/marchio ricamato sul taschino sinistro, con bottoni blu in plastica;

b) pantaloni in lana 100% di colore grigio scuro;

c) camicia di cotone con collo alto alla francese di colore celeste;

d) cravatta regimental di colore verde e blu;

e) calze il filo di scozia di colore grigio;

f) scarpe di mocassino nere con lacci;

g) impermeabile modello gabardine di colore ghiaccio.

Art. 43.

Tipo di uniforme estiva

1. L'uniforme estiva è come quella invernale, ma in tessuto fresco-lana per quanto riguarda la giacca e il pantalone.

TITOLO VII

UNIFORME DELLA BANDA MUSICALE

Capo I

UNIFORME ORDINARIA

Art. 44.

Generalità

1. L'uniforme ordinaria, invernale ed estiva, degli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è costituita dai seguenti capi:

a) giacca in gabardine blu di lana in due petti, con filetti azzurri di panno di lana ai polsi e piegoline trapuntate sul retro;

b) collo a camicia in panno azzurro di lana;

c) camicia bianca e cinturino con colletto rigido;

d) pantaloni di colore grigio in fresco lana, con banda azzurra;

e) chepy blu di gabardine con treccia azzurra,

f) spalline in metallo argentato con frangia bianca;

g) cinta bianca con fibbia in argento con fregio del Corpo;

h) coccardine tricolore con fregio del Corpo e piumetti bianchi;

i) lira ricamata a mano in argento sulla manica sinistra.

Art. 45.

Modalità d'uso

1. L'uniforme della banda musicale viene indossata nelle manifestazioni celebrative della festa nazionale della Repubblica, della festa del Corpo e nelle altre manifestazioni celebrative — a carattere civile o militare — alle quali partecipano altri reparti o bande

2. L'uniforme della banda musicale viene, altresì, indossata in ogni altra circostanza, a seguito di specifica disposizione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Parte seconda

ALAMARI, FREGI, INSEGNE, DISTINTIVI E ACCESSORI DELLE UNIFORMI

TITOLO I

DESCRIZIONE E GENERALITÀ

Capo I

ALAMARI

Art. 46.

Caratteristiche

1. Gli alamari sono ricavati da una piastrina di forma rettangolare plastificata o metallica, di colore azzurro scuro.

2. Il diritto degli alamari è costituito da una figura in rilievo, in colore argentato, rappresentante due corni stilizzati, di cui quello di destra è semiconvesso con esterno alato e quello di sinistra semiconcavo all'esterno, con all'interno un ramo di ulivo, pure stilizzato, liscio ed in colore argento, con impresso alla base il monogramma «RI».

3. Il retro degli alamari contiene due viti con i relativi dadi per il fissaggio agli indumenti.

4. Il decreto ministeriale 29 maggio 1991 recante «Identificazione delle caratteristiche degli alamari da apporre sui baveri delle giacche o delle camicie delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria» è revocato.

Capo II

FREGI

Art. 47.

Caratteristiche

1. Il fregio è metallico e rappresenta una torcia con fiamma e due fronde di alloro zigrinato: è in un pezzo unico.

2. Al centro, sulla torcia, è ricavato uno scudetto che porta impresse le lettere «RI».

Sul rovescio sono fissati due gambi per l'applicazione del fregio

Art. 48

Fregi dei caschi del personale motociclista

1 Il fregio dei caschi del personale motociclista è plastificato e autoadesivo e rappresenta una torcia con fiamma e delle fronde di alloro zigrinato: è in un pezzo unico

Al centro, sulla torcia, è ricavato uno scudetto che porta impresse le lettere «RI»

Capo III

INSEGNE

Art. 49

Insegne delle qualifiche del ruolo degli agenti e degli assistenti

1 Le insegne delle qualifiche del ruolo degli agenti e degli assistenti sono quelle indicate nella tabella *A* allegata

Art 50

Insegne delle qualifiche del ruolo dei sovrintendenti

1 Le insegne delle qualifiche del ruolo dei sovrintendenti sono quelle indicate nella tabella *B* allegata

Art. 51.

Insegne delle qualifiche del ruolo degli ispettori

1. Le insegne delle qualifiche del ruolo degli ispettori sono quelle indicate nella tabella *C* allegata.

Capo IV

DISTINTIVI

Art. 52

Distintivo di qualifica per il berretto

1 Il distintivo di qualifica per il berretto è costituito da un soggolo recante le corrispondenti insegne

2 Il distintivo è plastificato

Art. 53.

Distintivo degli allievi

1. Il distintivo degli allievi è costituito da un contrassegno metallico a spillo recante le lettere «RI» sovrapposte, di colore argentato.

Art. 54.

Distintivo della banda

1. Il distintivo della banda musicale consiste in una «lira» ricamata in argento che va posta sulla manica sinistra della uniforme, con il bordo superiore a centimetri 15 dall'attaccatura della spallina

Capo V

ACCESSORI

Art. 55

Bottoni

1. I bottoni sono di due specie, relativamente alle dimensioni:

a) medi per la giacca,

b) piccoli per il berretto e per le tasche della giacca

2. I bottoni sono composti di una calotta plastificata, stampata, convessa, di colore argento con impresso il fregio del Corpo.

Il fondo è zigrinato

Art. 56

Cintura

1 La cintura blu dei pantaloni è di fibra con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo.

L'emblema è sabbiato e nichelato

Art. 57

Cinturone

1. Il cinturone bianco in cuoio al cromo con spallaccio ed accessori comprende:

a) uno spallaccio;

b) una fondina;

c) un portacaricatore,

d) un passante per aggancio dello sfollagente;

e) un correggiolo reggipistola.

2. È costituito da un tratto di cuoio di colore bianco conciato al cromo, chiuso con una fibbia a piastra sabbiata e nichelata, protetta da un velo di vernice incolore.

Sulla fibbia è impresso il fregio del Corpo in metallo zigrinato.

3. Lo spallaccio è amovibile per consentire la sostituzione.

4. La cintura, nel periodo estivo, corredata dalla fondina con correggiolo, completa l'uniforme quando, in luogo della giacca, viene indossata la camicia blu a maniche corte.

Art. 58.

Cordelline

1. Le cordelline sono costituite da una treccia con i capi di cordone attortigliati nel mezzo e guarniti di puntali metallici.

2. Le cordelline sono di colore blu per le uniformi del personale del ruolo degli agenti e degli assistenti.

3. Le cordelline sono di colore blu screziate di bianco per le uniformi del personale del ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori.

Art. 59.

Sciabola per i sovrintendenti capi

1. La sciabola per i sovrintendenti capi è a lama ricurva con impugnatura in materiale di colore ebano zigrinato, avente guarnitura formata da una coppetta e da una guardia in acciaio divisa da due branche pressoché simmetriche.

Art. 60.

Sciabola per gli ispettori

1. La sciabola per gli ispettori ha l'impugnatura di colore ebano, liscia, con quattro scanalature.

2. La dragona è filettata in cremisi.

Art. 61.

Pendagli per la sciabola dei sovrintendenti capi

1. I pendagli per la sciabola dei sovrintendenti capi sono in cuoio.

Art. 62.

Pendagli per la sciabola degli ispettori

1. I pendagli per la sciabola degli ispettori sono filettati in cremisi.

Parte terza

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO I

MODALITÀ D'USO DEGLI ALAMARI, DEI FREGI, DELLE INSEGNE E DEI DISTINTIVI

Capo I

MODALITÀ D'USO DEGLI ALAMARI

Art. 63.

Caratteristiche

1. Gli alamari vanno indossati sul bavero della giacca:

a) dell'uniforme ordinaria invernale;

b) dell'uniforme ordinaria estiva;

c) dell'uniforme di servizio invernale;

d) dell'uniforme di servizio estiva.

2. Gli alamari vanno indossati sul bavero:

a) della tuta di servizio;

b) della tuta da lavoro invernale ed estiva;

c) del giaccone del personale motociclista;

d) della giacca a vento;

e) del giubbotto foderato invernale;

f) della camicia estiva.

Capo II

MODALITÀ D'USO DEI FREGI

Art. 64.

Fregio per il berretto, per il basco e per il casco

1. Il fregio per il berretto è collocato al centro, in alto, sulla visiera.

2. Il fregio per il basco è collocato nella zona temporale sinistra.

3. Il fregio per il casco del personale motociclista è collocato al centro, in alto, al di sopra della visiera.

Capo III

MODALITÀ D'USO DELLE INSEGNE

Art. 65.

Insegne delle qualifiche

1. Le insegne delle qualifiche dei ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori vanno poste sulle spalline delle giacce delle uniformi.

2. Sulle tute di servizio, sulle tute da lavoro, invernale ed estiva, sui giacconi del personale motociclista, sulle giacche a vento e sul giubbotto foderato invernale le insegne vanno applicate sul lato sinistro del petto.

Capo IV

MODALITÀ D'USO DEI DISTINTIVI

Art. 66.

Targhetta distintiva e distintivo degli allievi

1. Su tutti i capi di vestiario uniforme è applicata una targhetta distintiva di forma rettangolare, contenente la scritta «POLIZIA PENITENZIARIA». La targhetta è applicata immediatamente sopra il taschino sinistro della parte superiore dell'uniforme.

2. Il distintivo degli allievi va applicato sulla giacca dell'uniforme ordinaria, invernale ed estiva, sulla giacca dell'uniforme scolastica, invernale ed estiva, e sulla tuta di servizio.

Art. 67.

Distintivo della banda musicale

1. Sull'uniforme ordinaria, invernale ed estiva, della banda musicale il distintivo di appartenenza deve essere applicato sul lato sinistro del petto e fissato al bottone della tasca.

2. Per le esecuzioni vengono applicate, sulla spallina destra, le cordelline, come indicato all'art. 53, commi 2 e 3.

Art. 68.

Uso delle cordelline

1. L'uso delle cordelline è disposto, in relazione a determinate circostanze, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 69.

Uso della sciabola

1. Le circostanze in cui deve essere portata la sciabola sono disposte dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Parte quarta

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70.

Uso e cambio stagionale delle uniformi

1. L'uso delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nelle varie circostanze è stabilito sulla base del regolamento per la disciplina delle uniformi dello stato maggiore della Difesa.

2. La data del cambio stagionale delle uniformi è fissata dal comando del presidio militare territorialmente competente.

Art. 71.

Onere finanziario

1. Le spese da sostenere per l'attuazione del presente decreto restano a carico dei normali stanziamenti iscritti ai competenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1992 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, 7 giugno 1993

Il Ministro: CONSO

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

PROSPETTO DEI CAPI DI VESTIARIO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

CAPI	Quantità	Durata in mesi
COPRICAPO		
Basco	2	12
Invernale	2	30
Estivo	2	36
Navale:		
ordinario:		
invernale	2	30
estivo	2	36
da navigazione blu	2	18
da navigazione bianco	2	18
da lavoro	2	18
casco	1	36
DIVISE		
Invernale:		
giacca	2	30
pantaloni	2	30
gonna	2	30
Estiva:		
giacca	2	36
pantaloni	2	36
gonna	2	36
Navale:		
ordinaria invernale	2	30
ordinaria estiva	2	36
di servizio:		
pantaloni invernali	2	24
pantaloni estivi	2	24
pantaloncini corti	2	24
Da motociclista (*):		
pantaloni invernali	2	24
pantaloni estivi	2	24
Banda musicale: stabilita con disposizione particolare dell'Amministrazione penitenziaria	—	—

(*) La giacca è concessa secondo la previsione delle uniformi ordinarie invernali ed estive.

CAPI	Quantità	Durata in mesi
SOPRABITO		
Impermeabile con termofodera	1	36
CAMICIE		
Celeste con manica lunga	4	12
Celeste con manica corta	4	18
Blu con manica corta (navale)	4	18
Bianca (navale)	4	18
SCARPE		
Basse	2	18
Alte	2	24
Scarponi anfibi	1	36
Antisdrucciolevoli nautiche	1	24
Stivaletti nautici di gomma	1	24
Stivali per motociclisti	2	24
MAGLIERIA E INDUMENTI INTIMI		
Maglioni a collo alto	2	24
Farsetti	2	36
Maglie di lana invernale	3	24
Maglie di cotone estive	3	24
Mutande lunghe	2	24
Mutande tipo slip	4	12
Fazzoletti	4	12
Passamontagna	1	36
Calze lunghe maschili	6	18
Calze femminili collant	60	12
GUANTI		
Di pelle	2	24
Di lana	2	24
Di filo bianchi	1	indeterm.
Da motociclista	1	36
Manicotti rifrangenti da motociclista	1	indeterm.
CRAVATTE		
Cravatte	4	24

CAPI	Quantità	Durata in mesi
CINTURA		
Di fibra	2	36
TUTE		
Di servizio	2	12
Da lavoro	2	12
INDUMENTI GINNICI		
Maglietta	2	Vds. annotazione
Pantaloni corti	2	Vds. annotazione
Calzettoni corti	3	Vds. annotazione
Scarpette ginniche	1	Vds. annotazione
Tuta	1	Vds. annotazione
CAPI VARI		
Cintura addominale elastica da motociclista	1	indeterm.
Occhiali da motociclista	1	indeterm.
Giaccone da motociclista	1	48
Combinazione impermeabile da motociclista	1	indeterm.
Giacca a vento	2	30
Completo idrorepellente nautico (giubotto e pantaloni)	1	24
Borsa per personale femminile	1	indeterm.

1. La dotazione nei confronti degli agenti ausiliari è limitata ai capi strettamente necessari all'espletamento del servizio in relazione alla durata di esso; la dotazione è disposta con provvedimento del competente ufficio centrale.

2. La dotazione nei confronti degli allievi agenti, durante la frequenza dei corsi è limitata ai capi strettamente necessari, individuati con provvedimento del competente ufficio centrale. Il completamento della dotazione ha luogo dopo il superamento del corso, presso la scuola o presso le sedi di destinazione.

3. La tuta di lavoro è concessa, di volta in volta, con provvedimento del competente ufficio centrale, in relazione alle esigenze di servizio.

4. Gli indumenti intimi non sono previsti per il personale femminile. Allo stesso è concessa la maglieria pesante in relazione alle esigenze di servizio.

5. Gli indumenti ginnici in tabella sono quelli previsti per gli allievi. Per il personale che espleta attività agonistica per il Corpo i capi sono stabiliti con provvedimento del competente ufficio centrale.

TABELLA 4

DISTINTIVO DI GRADO
PER AGENTE

SOGGOLO PER AGENTE

DISTINTIVO DI GRADO
PER AGENTE SCELTO

SOGGOLO PER AGENTE SCELTO

DISTINTIVO DI GRADO
PER ASSISTENTE

SOGGOLO PER ASSISTENTE

DISTINTIVO DI GRADO
PER ASSISTENTE CAPO

SOGGOLO PER ASSISTENTE CAPO

TABELLA B

DISTINTIVO DI GRADO
PER VICE SOVRINTENDENTE

SOGGOLO PER VICE SOVRINTENDENTE

DISTINTIVO DI GRADO
PER SOVRINTENDENTE

SOGGOLO PER SOVRINTENDENTE

DISTINTIVO DI GRADO
PER SOVRINTENDENTE CAPO

SOGGOLO PER SOVRINTENDENTE CAPO

TABELLA C

DISTINTIVO DI GRADO
PER VICE ISPETTORE

SOGGOLO PER VICE ISPETTORE

DISTINTIVO DI GRADO
PER ISPETTORE

SOGGOLO PER ISPETTORE

DISTINTIVO DI GRADO
PER ISPETTORE CAPO

SOGGOLO PER ISPETTORE CAPO

93A4715

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 agosto 1993.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 celebrative del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 161312 del 24 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1993, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare monete d'argento da L. 500 celebrative del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa - dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993 - direttamente presso la Sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001 - intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette:

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari di monete:

	Versione ordinaria F.d.C.	Versione Proof
a) da 1 a 1500	L. 27.000	L. 53.000
b) da 1501 a 3000	» 26.600	» 52.200
c) da 3001 e oltre	» 26.200	» 51.400

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle monete in questione, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A4928

DECRETO 2 settembre 1993.

Corso legale della nuova moneta da L. 100.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete da L. 100;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, che autorizza l'emissione di nuove monete da L. 100 in metallo cupronichel;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Decreta:

Le nuove monete in metallo cupronichel da L. 100, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 30 settembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A4950

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 1993

Autorizzazione all'associazione C.A.S.A. artigianato metaurense a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n 413, come modificato dall'art 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n 438, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei «Centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di autorizzazione alla costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale presentata in data 9 aprile 1993 dall'associazione C.A.S.A. artigianato metaurense, con sede in Fano (Pesaro), via San Lazzaro n. 2 *D*, legalmente rappresentata dal presidente Sergio Cecchini;

Vista la delega del 1° aprile 1993 con la quale la Confederazione autonoma sindacati artigiani - C.A.S.A. ha delegato irrevocabilmente l'associazione C.A.S.A. artigianato metaurense ad essa aderente a costituire una società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che la predetta associazione provinciale è una organizzazione aderente alla Confederazione autonoma sindacati artigiani - C.A.S.A., come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20 aprile 1993 e che la Confederazione autonoma sindacati artigiani è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro come documentato con nota del predetto Consiglio del 19 gennaio 1993,

Decreta:

L'associazione C.A.S.A. artigianato metaurense è autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1993

Il Ministro: GALLO

93A4947

DECRETO 30 giugno 1993

Autorizzazione a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale da parte dell'«Associazione albergatori di Bolzano» denominata «Unione albergatori e pubblici esercenti/Sudtiroler Hotelier-und Gastwirteverband (HGV)».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 con il quale alla «Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo - F.A.I.A.T.», con sede in Roma, via Toscana n. 1, è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di autorizzazione alla costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale presentata in data 9 aprile 1993 dall'«Associazione albergatori di Bolzano» denominata «Unione albergatori e pubblici esercenti Sudtiroler Hotelier-und Gastwirteverband (HGV)» con sede in Bolzano via Delai n. 16, legalmente rappresentata dal presidente Rudolf Hölzl;

Vista la delega del 6 aprile 1993, con la quale la «F.A.I.A.T.» ha delegato irrevocabilmente la predetta associazione territoriale a costituire una società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale,

Considerato che la citata associazione territoriale è una organizzazione aderente alla «F.A.I.A.T.», come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 29 aprile 1993;

Decreta:

L'«Associazione albergatori di Bolzano» denominata «Unione albergatori e pubblici esercenti/Sudtiroler Hotelier-und Gastwirteverband (HGV)» è autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1993

Il Ministro: GALLO

93A4933

DECRETO 30 giugno 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte della società «CAAF M.C.L. S.r.l.» e iscrizione della stessa all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in base al quale le associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 30 marzo 1993 con la quale il CAAF M.C.L. S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Nazzareno Figorilli, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 10 marzo 1993 a rogito notaio dott. Giorgio Intersimone (n. 135158 di repertorio e n. 16951 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 39033447 stipulata con l'«Assicurazioni generale S.p.a.»;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la M.C.L. - Movimento cristiano lavoratori è associazione promotrice dell'ente di patronato «Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori» - SIAS, riconosciuto ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, e che ha complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 25 marzo 1993;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF M.C.L. S.r.l., con sede in Roma, via L. Luzzati n. 13/*A*, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1971.

La predetta società è iscritta al n. 00034 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1993

Il Ministro: GALLO

93A4934

DECRETO 25 agosto 1993.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina ed il GPL consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto di ammalati e feriti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *A*, punto 14, annessa al decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131, la quale ammette ad aliquota ridotta di accisa la benzina ed il GPL consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 9 novembre 1992, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione:

Decreta:

Art. 1.

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 14 della tabella *A* annessa al decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131,

relativamente alla benzina ed al GPL consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti

920) Associazione donatori di sangue della Locride - L.A.Do.S., con sede in Locri (Reggio Calabria);

921) Volontariato la Salvezza, con sede in Uta (Cagliari);

922) Volontari assistenza socio sanitaria (Croce verde italiana), con sede in Bagnolo Piemonte (Cuneo);

923) Associazione volontari per la pubblica assistenza Croce blu, con sede in San Prospero sulla Secchia (Modena);

924) Fraternita di Misericordia di Messina, con sede in Messina;

925) Libera associazione volontari del soccorso, con sede in Gonnosfanadiga (Cagliari);

926) Pro Civitate Nusci, con sede in Nusco (Avellino);

927) Associazione civile volontari Croce verde di Zoldo, con sede in Zoldo Alto (Belluno);

928) Confraternita di Misericordia di Castelfranci S. Maria del Soccorso, con sede in Castelfranci (Avellino);

929) Confraternita di Misericordia di Montaguto, con sede in Montaguto (Avellino);

930) Sodalitas, con sede in Iglesias (Cagliari);

931) AVIS - Volontari autoambulanza Basso Sebino, con sede in Sarnico (Bergamo);

932) S.O.S. - Associazione volontaria del soccorso - Assistenza e protezione civile, con sede in Decimomannu (Cagliari);

933) Pubblica assistenza comprensorio del Rubicone, con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì);

934) Associazione volontari di pronto intervento Croce bianca, con sede in Alba Adriatica (Teramo);

935) Associazione volontaria per lo sviluppo di Fiumalbo, con sede in Fiumalbo (Modena);

936) Milano soccorso, con sede in Milano;

937) Confraternita di Misericordia di Alanno, con sede in Alanno Scalo (Pescara);

938) Associazione dei donatori di sangue, con sede in Barontoli San Rocco a Pilli, frazione di Sovicille (Siena);

939) Associazione soccorso volontario cittadino, con sede in Carbonia (Cagliari);

940) S.R.E. - Servizio radio emergenza - Gruppo radioamatori e volontari del soccorso pubblica assistenza, con sede in Grignasco (Novara);

941) Croce verde - Pubblica assistenza, Isili, con sede in Isili (Nuoro);

942) Croce bianca del comune di Quistello, con sede in Quistello (Mantova);

943) Associazione volontaria Zanica soccorso, con sede in Zanica (Bergamo);

944) Fraternita di Misericordia Maria Immacolata, con sede in Catenanuova (Enna).

Art. 2.

Sono modificate, come segue, le denominazioni degli enti sottoindicati:

da «Compagnia del SS. Sacramento e Misericordia: Manciano (Grosseto)», inserita nel decreto ministeriale 24 settembre 1964, al n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1965, in «Fraternita di Misericordia di Manciano, con sede in Manciano (Grosseto);

da «Confraternita del SS. Sacramento e di Misericordia: Campiglia Marittima (Livorno)», inserita nel decreto ministeriale 24 settembre 1964, al n. 95, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1965, in «Fraternita di Misericordia di Campiglia Marittima, con sede in Campiglia Marittima (Livorno)»;

da «Confraternita di Misericordia: Pontedera (Pisa)», inserita nel decreto ministeriale 24 settembre 1964, al n. 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1965, in «Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Pontedera, con sede in Pontedera (Pisa)»;

da «Associazione di pubblica assistenza "AVIS" di Valenza (Alessandria)» inserita nel decreto ministeriale 20 marzo 1973, al n. 286, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 24 aprile 1973, in «A.V.I.S. Primo soccorso Valenza, con sede in Valenza (Alessandria)»;

da «Comitato per la gestione dei servizi di autolettighe, con sede in Seregno (Milano)», inserito nel decreto ministeriale 24 giugno 1983, al n. 546, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1983, in «Seregno Soccorso, con sede in Seregno (Milano)»;

da «Associazione centro Scout per il coordinamento del volontariato, con sede in Iglesias (Cagliari)», inserita nel decreto ministeriale 18 dicembre 1989, al n. 755, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1990, in «Soccorso Iglesias, con sede in Iglesias (Cagliari)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A4929

DECRETO 27 agosto 1993.

Riconoscimento alla A.I.C. - Associazione italiana coltivatori, della rilevanza nazionale ai fini della costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale del 23 ottobre 1992, presentata ai predetti fini il 5 giugno 1993, dal sig. Filippo Caria in qualità di presidente della A.I.C.- Associazione italiana coltivatori, con sede in Roma, via degli Scialoja n. 6, avente come scopo sociale la tutela degli interessi degli operatori agricoli;

Considerato che l'associazione richiedente è stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo stipulato in data 9 ottobre 1969;

Considerato che all'associazione richiedente aderiscono 70.000 associati rappresentati in 54 federazioni provinciali e territoriali operanti sul larga parte del territorio nazionale;

Decreta:

Alla A.I.C. - Associazione italiana coltivatori, è riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A4948

DECRETO 27 agosto 1993.

Autorizzazione a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale da parte dell'«Associazione albergatori di Jesolo» denominata «A.J.A.».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 con il quale alla «F.A.I.A.T. - Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo», è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la richiesta di autorizzazione alla costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale del 16 aprile 1993, presentata in data 4 maggio 1993, dalla «Associazione albergatori di Jesolo» denominata A.J.A., con sede in Lido di Jesolo, piazza Brescia, 17, legalmente rappresentata dal presidente Aldo Giannetti;

Vista la delega del 6 aprile 1993 con la quale la «F.A.I.A.T. - Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo» ha delegato irrevocabilmente la predetta associazione regionale, a costituire una società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che la «Associazione albergatori di Jesolo» è una organizzazione aderente alla F.A.I.A.T., come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 29 aprile 1993;

Decreta:

L'Associazione albergatori di Jesolo, denominata A.J.A., è autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1993

Il Ministro: GALLO

93A4946

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 agosto 1993

Proroga al decreto ministeriale 23 marzo 1992 concernente nuovi limiti alle emissioni di gas inquinanti prodotti da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, concernente il recepimento della direttiva del Consiglio 91/542/CEE «nuovi limiti alle emissioni di gas inquinanti prodotti da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli» che vieta, a decorrere dal 1° ottobre 1993 l'immatricolazione, la vendita, la immissione in circolazione, l'utilizzazione di veicoli nuovi equipaggiati con motore ad accensione spontanea le cui emissioni di inquinamenti gassosi e di particolato non siano conformi ai valori limite fissati nella riga A della tabella del punto 8.3.1.1 dell'allegato I al decreto;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, lettera *b)*, della direttiva del Consiglio 92/53/CEE che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che consente che gli Stati membri, qualora sussistano fondati motivi possono per un periodo limitato e nel rispetto dei limiti quantitativi determinati, immatricolare e consentire la vendita o la immissione in circolazione di veicoli nuovi la cui omologazione non sia più valida in quanto una o più delle omologazioni parziali contenute nel fascicolo di omologazione hanno perso di validità;

Visto il risultato del voto espresso il 19 luglio 1993 dal Comitato previsto all'art. 13 della sopracitata direttiva 92/53/CEE, che estende la possibilità delle deroghe previste all'art. 8, paragrafo 2, lettera *b)*, a tutte le categorie di veicoli;

Considerato che la congiuntura economica in atto nel nostro Paese ha determinato una flessione nel mercato dei veicoli commerciali ed autobus e che alla data del 1° ottobre 1993 verranno a determinarsi nelle sedi di distribuzione e nelle officine degli allestitori giacenze di veicoli non rispondenti alla direttiva 91/542/CEE;

Decreta:

Articolo unico

Dopo il 1° ottobre 1993 potranno immatricolarsi veicoli nuovi non conformi ai valori limite fissati nella riga A della tabella del punto 8.3.1.1 dell'allegato I richiamata al punto 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale del 23 marzo 1992 citato in premessa.

Dovranno tuttavia essere rispettati i seguenti limiti e condizioni:

a) la deroga è applicabile ai veicoli di tipo omologato o allestiti su autotelai cabinati di tipo omologato, che rispondano alle prescrizioni della direttiva 88/77/CEE relativa alle emissioni prodotte dai motori ad accensione spontanea, recepita con decreto ministeriale 5 giugno 1989 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989 o, in alternativa, a quelle del regolamento ECE/ONU n. 49/01;

b) la deroga è accordata a domanda del titolare della omologazione nazionale del tipo di veicolo o del tipo di autotelaio cabinato nel cui fascicolo di omologazione è allegata l'omologazione parziale rilasciata ai sensi della direttiva 88/77CEE o del regolamento ECE/ONU 49/01, per un numero di veicoli non superiore al 10% del volume di veicoli dell'insieme dei tipi interessati immatricolato in Italia nel corso del 1992, accertato dal Centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti;

c) sulle dichiarazioni di conformità dei veicoli per i quali verrà chiesta l'immatricolazione in deroga, il titolare della omologazione dovrà apporre una annotazione di rispondenza alla direttiva 88/77/CEE o, laddove ricorra il caso, al regolamento ECE/ONU 49/01; analoga annotazione verrà apposta dall'ufficio provinciale sulla carta di circolazione del veicolo immatricolato;

d) la deroga accordata autorizza ad immatricolare veicoli sino al 30 settembre 1994; tuttavia i veicoli derivati da allestimento di autotelaio cabinato di tipo ammesso a deroga potranno essere immatricolati sino al 31 marzo 1995.

Roma, 23 agosto 1993

Il Ministro: COSTA

93A4930

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 luglio 1993.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. dott. Luciano Azzolini e on. avv. Sandro Principe.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1993, registro n. 88 Atti di Governo, foglio n. 32, recante la nomina del sen Luigi Giugni a Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1993, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1993, registro n. 88 Atti di Governo, foglio n. 43, recante la nomina a Sottosegretari di stato dell'on. dott. Luciano Azzolini, deputato al Parlamento e dell'on. avv. Sandro Principe, deputato al Parlamento;

Visto l'art. 2, comma primo, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e del commercio, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1974, concernente le competenze delle divisioni e delle relative sezioni delle direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sulla regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, recante determinazione degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, recante soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile, quale modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di formazione professionale;

Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833, per l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 76, recante nuove norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;

Vista la legge 11 luglio 1980 n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la legge 22 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sull'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71, concernente l'approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 7 luglio 1988, n. 254, recante norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 362, recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1989, n. 192, in ordine alla istituzione di una specifica struttura organizzativa in materia di orientamento e addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, avente ad oggetto la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati al Ministro gli affari concernenti la direzione politica, la definizione degli obiettivi, la fissazione dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; in particolare, sono riservati in ogni caso al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e con il Parlamento;

b) gli affari di carattere comunitario e internazionale, compresi gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazione o commissioni internazionali;

c) gli atti concernenti l'individuazione degli uffici, la definizione delle piante organiche e le direttive per l'organizzazione degli uffici, nonché i criteri e gli indirizzi per l'informatizzazione degli uffici anche periferici;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio;

e) le richieste di pareri obbligatori o di carattere generale al Consiglio di Stato ed all'Avvocatura dello Stato;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di commissari liquidatori delle cooperative, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti gli organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati e la messa in liquidazione delle società cooperative;

g) la presidenza del consiglio di amministrazione;

h) le materie di competenza della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale;

i) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

l) i provvedimenti che affidano speciali incarichi a studiosi ed esperti estranei all'amministrazione, ai sensi dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1077, ed i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini, rilevazioni ecc. con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

m) i criteri relativi alla concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni;

n) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali e collegiali;

o) le richieste di adesione alle altre amministrazioni in merito a provvedimenti normativi di competenza del Ministero, nonché gli atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni;

p) i provvedimenti relativi alla nomina, alle promozioni ed ai trasferimenti di sede del personale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio, i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa e le autorizzazioni al personale dipendente a compiere missioni all'estero;

q) le materie di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante norme di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

Art. 2

Sono delegate al Sottosegretario di Stato onorevole dott. Luciano Azzolini:

1) le materie di competenza della Direzione generale per l'impiego, dell'ufficio centrale per l'orientamento ed addestramento professionale dei lavoratori e della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro;

2) la presidenza della commissione centrale per l'impiego;

3) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Puglia, Sardegna;

4) le competenze di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

Art. 3

Sono delegate al Sottosegretario di Stato onorevole avv. Sandro Principe:

1) le materie di competenza della Direzione generale degli affari generali e del personale, della Direzione generale dei rapporti di lavoro e della Direzione generale della cooperazione;

2) l'indirizzo e l'organizzazione del lavoro dell'attività ispettiva, con incarico di riferire periodicamente al Ministro;

3) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzi, Molise, Calabria, Basilicata;

4) le presidenze della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico e della commissione centrale per il lavoro a domicilio;

5) la presidenza della commissione centrale prevista dall'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sulla regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.

Art. 4.

Sono riservate al Ministro tutte le materie di competenza delle direzioni generali non delegate ai Sottosegretari.

La delega agli onorevoli Sottosegretari di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi negli articoli precedenti quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Roma, 26 luglio 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A4931

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante: «Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia».

Il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante «Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1993.

93A4956

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 18 agosto 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società «Fi Re Sta S.r.l.», con sede legale in Torino, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 18 agosto 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata alla società «O R Fiduciaria S.p.a.», con sede legale già in Roma ed attualmente in Prato, con decreto interministeriale 27 febbraio 1984 modificato in data 24 luglio 1991 è stata ulteriormente modificata nella parte concernente le attività esercitabili, che sono state limitate alla sola attività fiduciaria.

Con decreto interministeriale 18 agosto 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 19 ottobre 1991 con il quale la società «Consultinvest Gestioni fiduciaria S.p.a.», con sede in Modena, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Euro Consulting S.p.a. - Società fiduciaria», nonché nella parte relativa alla sede legale trasferita a Parma.

93A4938

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.*

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto ministeriale 23 luglio 1993 concernente: «Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1992 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane del Ministero dell'interno». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 78 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1993)

Nel decreto citato in epigrafe alle pagine 7 e 45 del sopra indicato supplemento ordinario nel riquadro in alto a destra «CODICI», si considerino 10 caselle anziché le 9 stampate

93A4940

Comunicato relativo al decreto ministeriale 5 agosto 1993 concernente: «Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo 1994 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane del Ministero dell'interno». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 78 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1993).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 116, penultimo rigo del sopra indicato supplemento ordinario, in corrispondenza della nota 2-*bis* si inserisca il Codice «*608*».

Nel medesimo decreto, alla pag. 117, al terzo rigo, in corrispondenza della voce «3) contributi consolidati (art. 39 D.L. 504/92)» si inserisca la nota (4)

93A4941

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalle, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189